



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **177** del **17-09-2024**

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. INERENTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV.201.III.B1 (URBINO CENTRO) PER REALIZZARE UN CENTRO MEDICO IN VIA LUCIANO LAURANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

Gambini Maurizio	Sindaco	Presente
Volponi Giulia	Vicesindaco	Presente
Sirotti Massimiliano	Assessore	Presente
Ottaviani Lara	Assessore	Presente
Guazzolini Francesco	Assessore	Presente
Vetri Marianna	Assessore	Presente
Foschi Elisabetta	Assessore	Presente
Fedeli Francesca	Assessore	Presente
Rossi Nicola	Assessore	Presente
Fedrigucci Gianfranco	Assessore	Presente

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 10 e assenti n. 0 Assessori.

Assume la presidenza il Signor Gambini Maurizio assistito dal Vicesegretario Dott. FEDUZZI MARCO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“In data 8 novembre 2022 (prot. n. 32126) è pervenuta una nota con la quale la Sig. ra Maroccini Eleonora, proprietaria dell'unità immobiliare sita in Urbino, Via Luciano Laurana 12-14-16, individuata catastalmente al foglio 167 mappale 414 – cat. C6, chiedeva una modifica delle norme del PRG al fine di poter recuperare l'unità immobiliare per realizzare poliambulatori medici. Nell'istanza la proprietaria fa presente che il recupero che intende effettuare non risulta attualmente possibile con il PRG vigente in quanto, pur essendo ammesso dal PRG il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in attività di tipo direzionale, la proprietà non dispone nel lotto di pertinenza dell'immobile dello spazio necessario per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, nella misura di 80 mq ogni 100 mq di ST (Superficie Totale) della struttura, parcheggi richiesti dell'art. 8 comma 6bis delle N.T.A. del PRG per l'insediamento di strutture direzionali. Con la nota suddetta la proprietà chiede pertanto di modificare il PRG prevedendo, per la trasformazione d'uso dell'immobile in esame, in alternativa ai parcheggi richiesti dall'art. 8 delle N.T.A. del PRG il pagamento da parte della ditta richiedente di una somma equivalente al costo dell'area e dei lavori per realizzare i parcheggi (monetizzazione dei parcheggi). La ditta fa presente che l'area è attualmente ben servita da parcheggi pubblici.

Con deliberazione di Giunta n. 19 del 19/02/2024 l'amministrazione ha dato mandato al competente settore comunale di attivare le procedure per una variante parziale al P.R.G. al fine di consentire l'intervento, ritenendo la realizzazione di studi medici un servizio importante e necessario per la cittadinanza, e che l'intervento proposto creerà i presupposti per riqualificare la facciata prospiciente Via Luciano Laurana in corrispondenza di un importante ingresso al centro storico,.

L'edificio in oggetto è individuato nel vigente P.R.G. all'interno della zona F7 della Tav. 201.III.B1 (Urbino centro), zona F ai sensi del D.M. 1444/68 avente la seguente specifica urbanistica di PRG:

ZONE F4-F7-F10

Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all'esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d'uso compatibili con la attuale consistenza.

Attualmente l'unità immobiliare risulta essere accatastata come autorimessa (Cat. C6). Insieme all'istanza è allegato un elaborato progettuale che schematizza l'intervento che la proprietà intende realizzare. Tale intervento prevede la realizzazione di 8 ambulatori medici, oltre a servizi igienici e sala di attesa, mediante lavori che prevedono di suddividere l'unico ambiente esistente, con opere di finitura e impiantistiche, senza effettuare nessuna modifica alla consistenza dell'edificio esistente. L'intervento di cambio di destinazione d'uso risulta pertanto compatibile con la specifica urbanistica della zona F7 attualmente vigente. Nell'elaborato presentato si indica una Superficie Totale dell'unità oggetto di trasformazione di 194,58 mq (14,09m x 13,81m).

La dotazione di parcheggi pubblici di standard da prevedere per questo tipo di intervento è regolata dall'art. 8 comma 6bis e dall'art. 28 comma 8 delle N.T.A. generali del P.R.G. che di seguito si riportano:

Art. 8 - Adeguamento al Regolamento Tipo Regionale.

(...omissis)

6 bis.

*Fatte salve maggiori quantità previste nelle specifiche urbanistiche di cui all' allegato 1, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e/o direzionale e negli interventi di ristrutturazione volti a realizzare le sedi di tali attività, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui all'art. 41/sexies della L. 1150/42 e successive modificazioni, l' area di parcheggio aperto al pubblico deve essere **pari all'80% della superficie** ottenuta detraendo dalla ST dell'insediamento previsto le superfici che le presenti norme di PRG permettono espressamente di realizzare in aggiunta agli indici di piano ed elencate alle lettere a), e c) di cui al comma 1 ter del presente articolo 31. Per i supermercati e grandi magazzini di cui all' allegato 6 della L.r. 17/94, valgono le dotazioni di parcheggio in esso previste fermo restando il rapporto minimo di cui sopra (80/100).*

Art. 28 - Aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

(...omissis)

8.

*Qualora avvengano mutamenti di destinazione d'uso - entro la gamma consentita all'art. 7 -, è prescritta la cessione delle maggiori aree di standards eventualmente necessarie, secondo la normativa di legge; **tale cessione non è monetizzabile**, né è possibile la sua traslazione in aree disgiunte da quelle di pertinenza o comunque non limitrofe. Le aree di cui al presente comma, se ricadenti all'interno delle zone B come indicate nelle "Specifiche Urbanistiche" all. n. 1, dovranno essere garantite per intero, cioè senza la riduzione al 50% consentita dalle normative. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere in questi casi che le quote di standards siano totalmente destinate a parcheggio pubblico, e che le opere relative siano a completo carico degli operatori. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale non richiedere tale cessione delle aree, nei casi di interventi parziali che non comportano la ristrutturazione completa dell'immobile e che complessivamente non comportino una superficie, calcolata sottraendo dalla S.T. dell'insediamento di progetto le superfici che le presenti norme di PRG permettono espressamente di realizzare in aggiunta agli indici di piano ed elencate alle lettere a), e c) di cui al comma 1 ter dell'art. 8 maggiore di 100 mq. Tale disposizione non si applica nelle zone A.*

In base alla normativa di PRG richiamata l'intervento proposto deve prevedere uno spazio di parcheggio nell'area di pertinenza dell'edificio pari all'80% della ST che è pari a 155.66 mq. Tale superficie equivale, prendendo come parametro per un singolo posto auto 25 mq, a circa 6 posti auto.

Nell'elaborato allegato all'istanza si indica come unica superficie disponibile per parcheggi la superficie antistante all'ingresso dell'unità immobiliare oggetto di trasformazione, avente una superficie di 28,7 mq (2.04 m x 14.09 m), spazio posto in adiacenza alla strada pubblica. Si evidenzia che tale superficie non può essere considerata idonea per la realizzazione di parcheggi: i parcheggi costituirebbero infatti un'interferenza per la viabilità pubblica in quanto sono posti in corrispondenza con l'esistente intersezione tra Via Luciano Laurana (SS. 73 bis) e Via Giacomo Matteotti.

Poiché la proprietà non ha nell'immobile sufficienti spazi da destinare alla realizzazione di parcheggi ad uso pubblico richiesti dal PRG, per consentire la possibilità di realizzare comunque l'intervento è necessario effettuare una variante parziale al P.R.G. La variante è finalizzata a permettere, per l'immobile in esame, in sostituzione dei parcheggi ad uso pubblico richiesti dall'art. 8 delle N.T.A. del PRG per destinazione d'uso prevista, la loro monetizzazione.

La monetizzazione è intesa come corresponsione all'amministrazione comunale di una somma di denaro pari al costo necessario per la costruzione di parcheggi equivalenti a quelli richiesti per l'intervento dall'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.. Tale monetizzazione è consentita dalla disciplina edilizia vigente in quanto l'immobile si trova in una zona classificata zona F ai sensi del D.M. 1444/68, posta a ridosso del centro (zona A), in un contesto con un tessuto urbano consolidato, avente un valore paesaggistico e storico da conservare.

Per la determinazione della somma da corrispondere si può fare riferimento alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/07/2010, come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2010, relative alla monetizzazione delle aree destinate a standard negli interventi realizzabili in deroga al PRG previsti L.R. Marche 22/09.

Le delibere richiamate definiscono infatti il costo necessario per la costruzione a mq. di un parcheggio suddividendo in una quota relativa al costo del terreno e la quota relativa ai lavori per la costruzione. Per la zona in esame il valore di riferimento del costo del terreno stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/07/2010 è pari a 141,57 € a metro quadrato, mentre il costo per la costruzione di un parcheggio a raso stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2010 è pari a 104,50 € a metro quadrato. La monetizzazione dei parcheggi richiesti è pertanto determinabile in base al costo unitario a metro quadro di 246,07 €. Tale costo unitario è riferito al 01/01/2010 e dovrà essere rivaluto mediante l'indice ISTAT sul costo della vita alla data del rilascio del permesso di costruire che autorizza l'intervento, come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 19/07/2010.

La variante urbanistica consentirà di effettuare nell'immobile interventi di mutamento di destinazione d'uso in direzionale senza la necessità di reperire parcheggi nell'area di intervento. La suddetta modifica crea pertanto le condizioni per consentire il cambio di destinazione d'uso in direzionale dell'immobile, altrimenti non possibile per mancanza di spazi per realizzare i necessari parcheggi nell'area. La nuova norma urbanistica genera pertanto un maggior valore del bene derivato dalle nuove possibilità di trasformazione dello stesso. L'intervento di mutamento di destinazione d'uso deve pertanto essere subordinato al pagamento del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 1 lett. d-ter del D.P.R. 380/01 che sarà determinato sulla base di apposito regolamento approvato dall'amministrazione comunale. Il suddetto contributo è dovuto in aggiunta agli altri contributi previsti dall'art. 16 e 19 del D.P.R. 380/01.

La variante sopra descritta comporta la modifica della specifica urbanistica della zona F7 della Tav. 201.III/B1 al fine di consentire la possibilità di monetizzare gli standards di parcheggio per gli interventi che prevedano il cambio di destinazione d'uso in attività direzionale per l'unità immobiliare sita in Urbino, Via Luciano Laurana 12-14-16, individuata catastalmente al foglio 167 mappale 414 – cat. C6. Di seguito si riporta confronto fra la norma vigente e quella variata.

<p>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 – SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI <u>PRG VIGENTE</u></p>	<p>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 – SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI <u>PRG VARIANTE</u></p>
<p>F4-F7-F10</p> <p>Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza. ...”</p>	<p>F4-F7-F10</p> <p>Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza.</p> <p><u>Per l'edificio individuato nella zona F7 e identificato catastalmente al foglio 167 mappale 414 - Cat C6, in caso di mutamento di destinazione d'uso in direzionale, è possibile monetizzare gli standards di parcheggio previsti dal PRG all'art. 8 comma 6bis.</u></p> <p><u>La monetizzazione dovrà essere pari a € 246.07 a metro quadro di parcheggio. La somma dovrà essere rivalutata in base al l'indice ISTAT sul costo della vita dal 01/01/2010 alla data del rilascio dell'atto abilitativo che autorizza l'intervento.</u></p> <p><u>L'intervento di mutamento di destinazione d'uso è subordinato anche al pagamento del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 1 lett. d-ter del D.P.R. 380/01 che sarà determinato sulla base di apposito regolamento approvato dall'amministrazione comunale. Il suddetto contributo è dovuto in aggiunta agli altri contributi previsti dall'art. 16 e 19 del D.P.R. 380/01.</u> ...”</p>

Relativamente alla procedura di approvazione della variante urbanistica si specifica quanto segue:

a. La variante urbanistica non incide sul dimensionamento globale del PRG e, pur apportando modifica delle normativa del PRG, non modifica la distribuzione del carico insediativo e la dotazione di standard urbanistici, pertanto può essere approvata con le procedure semplificate previste dall'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992;

b. In applicazione dell'art. 33 comma 12 lettera a) (Norme transitorie) della L.R. 19/2023 la variante urbanistica è ammessa nel periodo transitorio e la procedura da seguire per l'approvazione della variante è quella dell'art. 30 della L.R. 34/92 in quanto la variante rispetta i requisiti urbanistici previsti all'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992;

c. Per la variante si è proceduto ad espletare la procedura di VAS con il competente organo provinciale è in data 26/06/2024 (prot.18813) è pervenuta la determinazione n. 888 del 21/06/2024 del dirigente del Servizio 3 Amministrativo Ambiente Trasporto privato Urbanistica Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro Urbino con la quale si è determinato di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art 12 co. 4 D.Lgs 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante in oggetto.

d. In relazione alla natura della variante, con la quale si prevede per l'edificio in questione la possibilità di monetizzare i parcheggi pubblici necessari per modificare la destinazione d'uso dell'immobile, destinazione d'uso già ammessa dal PRG vigente, si ritiene non necessario acquisire il parere geomorfologico di cui all'art. 89 DPR 380/2001, in quanto si ritiene valido il parere rilasciato in sede di approvazione del PRG vigente.

e. In relazione agli accertamenti previsti dall'art. 31 L.R. 19/2023 (ex art. 10 L.R. 22/2011), si ritiene che per le caratteristiche della variante urbanistica non sia necessario procedere con la richiesta di parere di compatibilità idraulica in quanto la variante non rientra tra quelle in grado di modificare il regime idraulico di cui al paragrafo 2.2 dei criteri di cui all'allegato A della DGR n. 53 del 27/01/2014 (criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali).

Tutto quanto premesso,

VISTI:

- la *Legge Urbanistica* n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- la *Legge Regionale* n. 34 del 5/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni *Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*;
- La *Legge Regionale* n. 19 del 30/11/2023 *Norme della pianificazione per il governo del territorio*;
- il D.Lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche ed integrazioni;
- la del. Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019 *Approvazione linee guida regionali sulla Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*;

- la Legge Regionale 22/2011
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile";
- il Reg. Reg. n.6 dell'08/08/2012
"Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")";
- Il PRG vigente;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 in applicazione dell'art. 15 comma 5 della medesima legge la VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. INERENTE LA MODIFICA DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA F7 DELLA TAV.201.III.B1 (URBINO CENTRO) PER REALIZZARE UN CENTRO MEDICO IN VIA LUCIANO LAURANA, contenuta nell'elaborato 201.III.A2 del PRG, come segue:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 – SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI <u>PRG VIGENTE</u>	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – TERZA PARTE LINEE NORMATIVE 201.III.A2 – SPECIFICHE URBANISTICHE CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI <u>PRG VARIANTE</u>
<p>F4-F7-F10</p> <p>Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza.</p> <p>..."</p>	<p>F4-F7-F10</p> <p>Aree perimetrali e fronteggianti le Mura, edificate. Sono destinate ad interventi di riqualificazione paesaggistica, come previsto per le zone F3; Fino all' esproprio da parte della Pubblica Amministrazione, sui fabbricati esistenti sono consentiti i soli interventi manutentivi ed i mutamenti d' uso compatibili con la attuale consistenza.</p> <p><u>Per l'edificio individuato nella zona F7 e identificato catastalmente al foglio 167</u></p>

	<p><u>mappale 414 – Cat. C6, in caso di mutamento di destinazione d'uso in direzionale, è possibile monetizzare gli standards di parcheggio previsti dal PRG all'art. 8 comma 6bis.</u></p> <p><u>La monetizzazione dovrà essere pari a € 246.07 a metro quadro di parcheggio. La somma dovrà essere rivalutata in base all'indice ISTAT sul costo della vita dal 01/01/2010 alla data del rilascio dell'atto abilitativo che autorizza l'intervento.</u></p> <p><u>L'intervento di mutamento di destinazione d'uso è subordinato anche al pagamento del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 1 lett. d-ter del D.P.R. 380/01 che sarà determinato sulla base di apposito regolamento approvato dall'amministrazione comunale. Il suddetto contributo è dovuto in aggiunta agli altri contributi previsti dall'art. 16 e 19 del D.P.R. 380/01.</u></p> <p>...”</p>
--	---

3. di dare atto che la variante in oggetto, con determinazione 888 del 21/06/2024 della Provincia di Pesaro Urbino è stata esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art 12 co. 4 D.Lgs 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'attuazione delle previsioni del PRG.”

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
 Responsabile del Settore URBANISTICA - EDILIZIA, FEDUZZI MARCO,
 in data 16-09-2024, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 16-09-2024, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Gambini Maurizio	Favorevole
Volponi Giulia	Favorevole
Sirotti Massimiliano	Favorevole
Ottaviani Lara	Favorevole
Guazzolini Francesco	Favorevole
Vetri Marianna	Favorevole
Foschi Elisabetta	Favorevole
Fedeli Francesca	Favorevole
Rossi Nicola	Favorevole
Fedrigucci Gianfranco	Favorevole

totale voti favorevoli n. 10
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Gambini Maurizio	Favorevole
Volponi Giulia	Favorevole
Sirotti Massimiliano	Favorevole
Ottaviani Lara	Favorevole
Guazzolini Francesco	Favorevole
Vetri Marianna	Favorevole
Foschi Elisabetta	Favorevole
Fedeli Francesca	Favorevole
Rossi Nicola	Favorevole
Fedrigucci Gianfranco	Favorevole

totale voti favorevoli n. 10
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Gambini Maurizio

Il Vicesegretario
FEDUZZI MARCO



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, - 7 OTT 2024

IL VICESEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO